

**Convenzione ex art. 30, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 fra gli Enti locali
soci di COGESA S.p.A., per l'esercizio congiunto del controllo analogo
sulla Società**

L'anno 2014 il giorno mercoledì 29 del mese di ottobre in Sulmona, presso
la sede sociale di COGESA S.p.A., fra i Comuni di:

- 1) COMUNE DI ACCIANO, rappresentato dal Sindaco pro tempore Fabio
Camilli, a ciò autorizzato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del
26/08/2014;
- 2) COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI rappresentato dal Sindaco
pro tempore Gabriele Gianni, a ciò autorizzato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 24 del 02/09/2014;
- 3) COMUNE DI BUGNARA rappresentato dal Sindaco pro tempore
Giuseppe Lo Stracco, a ciò autorizzato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 32 del 29/09/2014;
- 4) COMUNE DI CAMPO DI GIOVE rappresentato dal Sindaco pro
tempore Giovanni Di Mascio, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio
Comunale n. 34 del 30/09/2014;
- 5) COMUNE DI CANSANO rappresentato dal Sindaco pro tempore Mario
Ciampaglione, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n.
15 del 08/09/2014;
- 6) COMUNE DI CASTEL DI IERI rappresentato dal Sindaco pro tempore
Fernando Fabrizio, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale
n. 22 del 06/09/2014;
- 7) COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO, rappresentato dal
Sindaco pro tempore Pietro Salutari, a ciò autorizzato con delibera di
Consiglio Comunale n. 12 del 29/09/2014;

- 8) COMUNE DI COCULLO rappresentato dal Sindaco pro tempore Nicola Risio, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 08/09/2014;
- 9) COMUNE DI CORFINIO rappresentato dal Sindaco pro tempore Massimo Colangelo, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 09/09/2014;
- 10) COMUNE DI GAGLIANO ATERNO rappresentato dal Sindaco pro tempore Mario Antonio Di Braccio, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 12/08/2014;
- 11) COMUNE DI GORIANO SICOLI rappresentato dal Sindaco pro tempore Rodolfo Marganelli, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/08/2014;
- 12) COMUNE DI INTRODACQUA rappresentato dal Sindaco pro tempore Giuseppe Giammarco, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 12/08/2014;
- 13) COMUNE DI MOLINA ATERNO rappresentato dal Sindaco pro tempore Fernando Roberto Fasciani, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/08/2014;
- 14) COMUNE DI PACENTRO rappresentato dal Sindaco pro tempore Guido Angelilli, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 22/10/2014;
- 15) COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO rappresentato dal Sindaco pro tempore Giuseppe Berarducci, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/09/2014;
- 16) COMUNE DI PRATOLA PELIGNA rappresentato dal Sindaco pro tempore Antonio De Crescentiis, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/09/2014;

- 17) COMUNE DI PREZZA rappresentato dal Sindaco pro tempore Ludovico Iannozzi, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 16/10/2014;
- 18) COMUNE DI RAIANO rappresentato dal Sindaco pro tempore Marco Moca, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/2014;
- 19) COMUNE DI ROCCA PIA rappresentato dal Sindaco pro tempore Mauro Leone, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 24/09/2014;
- 20) COMUNE DI ROCCACASALE rappresentato dal Sindaco pro tempore Domenico Spagnuolo, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 24/09/2014;
- 21) COMUNE DI SCANNO rappresentato dal Sindaco pro tempore Pietro Spacone, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 26/10/2014;
- 22) COMUNE DI SECINARO dal Sindaco pro tempore Clementina Graziani, a ciò autorizzata con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 18/10/2014;
- 23) COMUNE DI SULMONA rappresentato dal Sindaco pro tempore Giuseppe Ranalli, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 30/09/2014;
- 24) COMUNE DI VILLALAGO rappresentato dal Sindaco pro tempore Fernando Gatta, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 27/09/2014;
- 25) COMUNE DI VITTORITO rappresentato dal Sindaco pro tempore Carmine Presutti, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/09/2014;

- 26) COMUNE DI PESCOLOSTANZO rappresentato dal Sindaco pro tempore Pasqualino Del Cimmuto, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/09/2014;
- 27) COMUNE DI CAPESTRANO rappresentato dal Sindaco pro tempore Giuseppe Marulli, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06/09/2014;
- 28) COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO rappresentato dal Sindaco pro tempore Fabio Santavicca, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 04/09/2014;
- 29) COMUNE DI NAVELLI rappresentato dal Vicesindaco pro tempore Paolo Federico, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 08/09/2014 nonché con Decreto sindacale n. 29 del 19/06/2014;
- 30) COMUNE DI ATELETA rappresentato dal Sindaco pro tempore Giacinto Donatelli, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/09/2014;
- 31) COMUNE DI CASTEL DEL MONTE rappresentato dal Sindaco pro tempore Luciano Mucciante, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 04/09/2014;
- 32) COMUNE DI OFENA rappresentato dal Sindaco pro tempore Mauro Castagna, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 05/09/2014;
- 33) COMUNE DI CALASCIO rappresentato dal Sindaco pro tempore Antonio Vincenzo Matarelli, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 09/09/2014;
- 34) COMUNE DI VILLA S. LUCIA DEGLI ABRUZZI rappresentato dal Sindaco pro tempore Maria Pia Colagrande, a ciò autorizzata con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 05/09/2014;

35) COMUNE DI CASTEL DI SANGRO rappresentato dal Sindaco pro tempore Umberto Murolo, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2014;

36) COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO rappresentato dal Sindaco pro tempore Dionisio Ciuffini, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 21/10/2014;

37) COMUNE DI S. BENEDETTO IN PERILLIS rappresentato dal Sindaco pro tempore Giancaterino Gualtieri, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 17/09/2014.

PREMESSO

a) che la compagine sociale della società a totale partecipazione pubblica Cogesa S.p.A., con sede in Sulmona è costituita dai seguenti Enti Locali, in appresso elencati con indicazione del numero di azioni attualmente detenute:

COMUNE	N. AZIONI
COMUNE DI ACCIANO	40
COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI	39
COMUNE DI BUGNARA	39
COMUNE DI CAMPO DI GIOVE	40
COMUNE DI CANSANO	39
COMUNE DI CASTEL DI IERI	40
COMUNE DI CASTELVECCHIO SUB.	40
COMUNE DI COCULLO	39
COMUNE DI CORFINIO	39
COMUNE DI GAGLIANO ATERNO	40
COMUNE DI GORIANO SICOLI	39
COMUNE DI INTRODACQUA	39
COMUNE DI MOLINA ATERNO	40
COMUNE DI PACENTRO	40
COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO	39

COMUNE	N. AZIONI
COMUNE DI PRATOLA PELIGNA	80
COMUNE DI PREZZA	39
COMUNE DI RAIANO	39
COMUNE DI ROCCA PIA	39
COMUNE DI ROCCACASALE	40
COMUNE DI SCANNO	40
COMUNE DI SECINARO	40
COMUNE DI SULMONA	200
COMUNE DI VILLALAGO	40
COMUNE DI VITTORITO	39
COMUNE DI PESCOLOSTANZO	1
COMUNE DI CAPESTRANO	1
COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO	1
COMUNE DI NAVELLI	1
COMUNE DI ATELETA	1
COMUNE DI CASTEL DEL MONTE	1
COMUNE DI OFENA	1
COMUNE DI CALASCIO	1
COMUNE DI VILLA S. LUCIA DEGLI ABRUZZI	1
COMUNE DI CASTEL DI SANGRO	1
COMUNE DI CASTELVECCHIO CALV.	1
COMUNE DI S. BENEDETTO IN PERILLIS	1
TOTALE AZIONI	1.200

b) che Cogesa S.p.A. ha, quale oggetto sociale (art. 4 Statuto), la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici e ambientali, in particolare quelli relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio, recupero e riciclaggio dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e di recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi, le attività di bonifica e di ripristino ambientale e di igiene urbana;

c) che la disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, da ultimo rappresentata dall'art. 4 del D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte Costituzionale 20.7.2012 n. 199, la quale ha inoltre statuito, con sentenza n. 24 del 26.1.2011, che al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo ma - escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti (art. 113 e ss. D.Lgs.n. 267/2000) - deriva l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica;

d) che la normativa comunitaria vigente, stabilisce che gli enti locali, anche in forma associata, possano affidare l'erogazione di servizi di interesse generale, e più nello specifico di servizi pubblici locali, a soggetti in house, vale a dire con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui possono essere affidate direttamente tali attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

e) che il Legislatore è intervenuto a completare la materia con l'articolo 34 del decreto legge n. 179/2012, ai commi da 20 a 24;

f) che, altresì, il Legislatore è intervenuto con il D.L. 10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, ad integrare il citato D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, inserendo, fra l'altro, l'art. 147 quater in materia di controlli sulle società partecipate non quotate, che si applicherà a decorrere dal 2014 agli Enti Locali con popolazione superiore a

50.000 abitanti e dal 2015 agli Enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

g) che il "controllo analogo" si intende come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come una longa manus del socio pubblico. Esso determina quindi in capo alle amministrazioni controllanti un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione;

h) che nel caso gli enti locali soci siano più d'uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti. Ciò deve avvenire non solo per il tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma soprattutto attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che svolgano il necessario controllo costituendo l'interfaccia con l'impresa pubblica controllata ed eserciti i poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato;

i) che la Direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici, che abroga la Direttiva 2004/18/CE, all'art.

12 disciplina gli "appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico" e, in particolare, al paragrafo 3, stabilisce le condizioni da soddisfare affinché un appalto pubblico possa essere aggiudicato senza applicazione della stessa direttiva anche nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico una attività di controllo (come individuata dal paragrafo 1 del medesimo art. 12);

j) che l'art. 5.3 dello Statuto di Cogesa S.p.A. prevede che "il controllo analogo può estrinsecarsi sotto forma di controllo individuale da parte dei

singoli comuni e/o enti pubblici, ma è anche possibile che esso si realizzi attraverso modalità collettive che vedono cioè la partecipazione congiunta di tutti i comuni e gli enti pubblici soci ad una forma di controllo collettivo previo patto parasociale disciplinato da apposita convenzione pubblica da essi sottoscritta ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni e/o se costituita, mediante l'autorità d'ambito o altra forma interlocale contemplata dalla legislazione nazionale e/o regionale in relazione alla organizzazione e/o gestione di determinati servizi pubblici locali".

k) che i Soci nel confermare la natura di Cogesa S.p.A. quale organismo dedicato allo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale intendono realizzare pertanto un controllo congiunto sulla Società, quale "società in house providing analogo a quello esercitato sui propri servizi, , costituendo specifici organismi di indirizzo e controllo, mediante la sottoscrizione della presente convenzione avente natura di convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L (in seguito per brevità denominata anche Convenzione);

l) che esigenze di contenimento di costi, nell'attuale quadro di generale riduzione della spesa pubblica, impongono di limitare anche gli oneri derivanti dal funzionamento degli organi societari.

Tutto ciò premesso e ritenuto, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, fra i Soci si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I

Finalità e durata

Art. 1 – Finalità

1. I Comuni, come sopra rappresentati, Soci del Cogesa S.p.A. convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla

Convenzione ex art. 30, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 fra gli Enti locali soci di COGESA S.p.A., per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società

configurazione della Società quale organismo in house per lo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale. A tal fine, essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente Convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo e di sovrintendenza ed il funzionamento degli ulteriori strumenti, di natura parasociale, finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società in house analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. A tal fine si considera il rapporto intercorrente tra gli Enti e la Società, nel rispetto delle norme di legge, giusta interpretazione giurisprudenziale, caratterizzato da un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione, senza alcuna autonomia decisionale da parte della società controllata. Pertanto, la Società rappresenta un prolungamento amministrativo degli Enti soci che se ne avvalgono per un perseguimento, in forma associata, dell'interesse Pubblico più efficiente, efficace ed economico, ai sensi di quanto stabilito dalla L. 241/90 e nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Costituzione.

Articolo 2 - Durata, proroga, scioglimento, modificazioni.

1. I Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, sino al 31.12.2024, con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione. Da tale data la Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Soci sottoscrittori.

2. È escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione, espressa in forma scritta.

3. Rimane comunque in facoltà dei Soci determinare la risoluzione

anticipata della Convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione.

4. Eventuali modificazioni della presente Convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione e con le medesime forme e procedure adottate per l'approvazione della convenzione stessa.

TITOLO II

Forme di consultazione degli Enti contraenti, modalità di funzionamento e di organizzazione interna

Art. 3 - Coordinamento con la società

Il Comitato di indirizzo strategico e di controllo

1. Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune, sulla Società, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono il "Comitato di indirizzo strategico e di controllo" (da ora in poi chiamato Comitato), composto da tutti sindaci degli enti locali soci o loro delegati.

2. E' facoltà degli Enti locali conferire delega, anche per singole riunioni, ad altro Comune, che potrà essere delegato anche da più enti locali.

3. Il Comitato è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società e i soci, e di controllo dei soci sulla Società. A tal fine il Comitato effettua almeno quattro riunioni all'anno. A tali riunioni il Comitato può invitare il Presidente del Consiglio di amministrazione e gli amministratori con delega della Società.

4. Il Comitato ha facoltà di indicare gli indirizzi strategici relativi alla gestione dei servizi. Il Comitato e ciascun consigliere dei comuni soci hanno accesso agli atti della Società con le stessa facoltà di cui all'art. 43 TUEL.

5. Al Comitato spetta l'espressione del parere preliminare sulle Convenzione ex art. 30, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 fra gli Enti locali soci di COGESA S.p.A., per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società

deliberazioni di competenza degli organi sociali sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno degli organi medesimi. Gli organi della Società ove deliberino in senso difforme dal parere del Comitato, sono tenuti a motivare specificatamente la propria decisione.

6. I seguenti argomenti, prima della approvazione da parte degli organi della Società, dovranno invece essere sottoposti a preventiva autorizzazione da parte del Comitato, vincolante per gli organi della società :

- Il bilancio di esercizio, il budget di esercizio, i piani degli investimenti e/o i piani industriali, il piano delle assunzioni, il programma annuale o pluriennale delle attività di servizio, il programma pluriennale di investimenti, di manutenzione o pluriennale delle attività di servizio, il programma pluriennale di investimenti, di manutenzione e di attuazione delle infrastrutture strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- l'acquisizione e dismissione di beni immobili;
- l'applicazione delle tariffe determinate sulla base dei provvedimenti specifici emanati dalle istituzioni competenti;
- l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni in Società;
- la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di rami d'azienda;
- contenuti e modifica del contratto di servizio come da art. 5 Statuto CO.GE.SA;
- l'assunzione di mutui o di linee di finanziamento;
- l'emissione di prestiti obbligazionari a prescindere dalla convertibilità;
- la concessione di garanzie di qualsiasi genere;
- nomina, revoca, sostituzione organi esecutivi;
- nomina, revoca, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori in deroga alla facoltà concessa agli amministratori dall'art. 2365 c.c.;
- nomina degli organi di vigilanza qualora la società adotti un modello

organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001;

– gli atti di competenza dell'Assemblea straordinaria.

7. Gli Enti locali soci si impegnano a votare in assemblea su questioni che riguardano i servizi prestati esclusivamente in uno o più Comuni soci in conformità alla volontà espressa dal Comune o concordemente dai comuni direttamente interessati in seno al Comitato.

8. Il Comitato verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve, medio e lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dall'Assemblea dei Soci, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. Oltre alla relazione semestrale, la Società inoltra semestralmente al Comitato idonei referti attinenti gli aspetti più rilevanti dell'attività della Società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, economicità, puntualità e redditività della gestione che indichino gli scostamenti dal budget con le relative analisi.

9. I componenti del Comitato sono referenti nei confronti dei Consigli Comunali degli Enti soci, che possono chiederne l'audizione.

10. In ogni caso, ciascun socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possono interessare i servizi gestiti nel territorio di competenza.

11. Gli organi decisionali della persona giuridica controllata devono essere composti da tutti gli enti pubblici soci. Singoli rappresentanti possono rappresentare vari o tutti gli enti pubblici partecipanti (giusta direttiva UE n. 24/2014).

Art. 4 - Funzionamento del Comitato dei soci

1. Il Comitato è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dal Socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.

2. Il Comitato nomina, fra i propri componenti, il Presidente. Il Comitato è convocato dal Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, almeno dieci giorni prima di ogni Assemblea dei Soci, anche su richiesta di ogni singolo componente il Comitato. Il Comitato è altresì convocato ogni qual volta il Presidente o suo delegato lo ritenga opportuno. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

3. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri. Delle sedute è redatto apposito verbale.

4. Il Comitato si riunisce di norma presso la sede della società Cogesa S.p.A..

5. Ove ritenuto opportuno, il Comitato potrà avvalersi di una Segreteria Tecnica, da istituirsi a cura del Comitato medesimo.

6. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato, per quanto non previsto dal presente regolamento, sono demandati ad apposito regolamento approvato dall'organismo medesimo.

Art. 5 - Ufficio del controllo analogo congiunto

1. A fini programmatori e di coordinamento e di gestione delle attività di competenza il Comitato istituisce l'Ufficio del Controllo analogo, anche ai sensi e agli effetti del comma 4 dell'art. 30 TUEL.

2. L'Ufficio del Controllo analogo costituisce il punto di raccordo tra le Amministrazioni comunali e gli organi societari nonché tra i settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali alla Società controllata e gli organi gestionali della predetta Società.

3. L'Ufficio cura i rapporti con la Società controllata, verifica e sollecita l'invio della documentazione e l'esecuzione delle attività previste dal presente

Regolamento e presiede al controllo delle norme vigenti in materia societaria.

4. L'Ufficio assiste gli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico deliberate annualmente dagli organi comunali, elaborando le informazioni derivanti dai rapporti con la Società e predisponendo periodici reports di analisi sull'andamento delle società.

5. L'Ufficio in particolare:

- è titolare dell'esecuzione del Controllo analogo sulla Società;
- cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti la Società controllata;
- definisce la struttura ed il contenuto dei reports informativi e la struttura del sistema degli indicatori che descrivono le attività dei soggetti sottoposti al controllo analogo;
- collabora con funzioni di consulenza e supporto alla redazione di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio, inerenti la Società controllata ai fini della migliore applicazione dei principi del presente regolamento;
- vigila sulla pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito web comunale della società dei dati relativi ai compensi dei presidenti e dei consiglieri di amministrazione.

6. L'Ufficio si riunisce presso la sede della società Cogesa S.p.A., salva diversa decisione del Comitato.

TITOLO III

Rapporti finanziari. Obblighi delle parti contraenti

Art. 6 – Rapporti finanziari

Gli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di indirizzo strategico e di controllo e dell'Ufficio del controllo analogo congiunto, nonché ogni altro onere derivante dalla attuazione della presente convenzione sono a carico di Cogesa S.p.A.

Art. 7 – Obblighi delle parti

1. Gli Enti soci, nella attuazione della presente convenzione, ispirano le proprie condotte ai principi di leale collaborazione e trasparenza.
2. Ogni Ente Socio mette a disposizione le proprie strutture ed uffici nonché la collaborazione tecnico-amministrativa necessaria per le attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 8 - Amministrazione della Società.

I Soci si impegnano affinché gli amministratori della Società siano scelti nel rispetto delle norme vigenti in materia, fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale e/o professionale. Il relativo curriculum professionale dovrà essere depositato presso la società all'atto della nomina.

TITOLO IV

Norme finali

Art. 9 – Recesso

La perdita della qualità di Socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della Convenzione

Art. 10 – Registrazione e spese

1. Le spese della presente convenzione saranno a carico della Società.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in termine fisso e ad imposta fissa a norma dell'articolo 11, Tariffa i, del d.P.R. n. 131/1986.

Art. 11 – Foro competente

Qualsiasi controversia tra le parti, relativa alla interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa alla competenza del Foro di Sulmona.

Letto, approvato e sottoscritto.

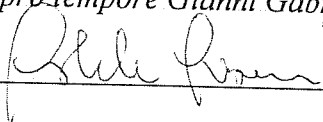
COMUNE DI ACCIANO

Il Sindaco pro tempore Fabio Camilli



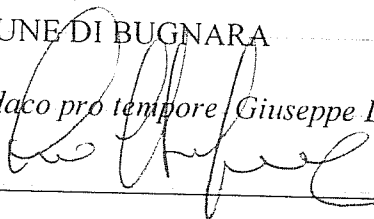
COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI

Il Sindaco pro tempore Gianni Gabriele



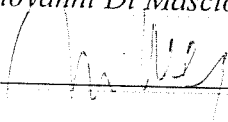
COMUNE DI BUGNARA

Il Sindaco pro tempore Giuseppe Lo Stracco



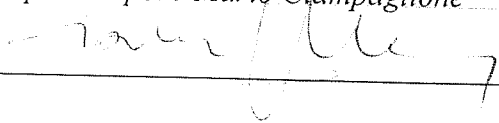
COMUNE DI CAMPO DI GIOVE

Il Sindaco pro tempore Giovanni Di Mascio



COMUNE DI CANSANO

Il Sindaco pro tempore Mario Ciampaglione



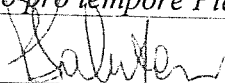
COMUNE DI CASTEL DI IERI

Il Sindaco pro tempore Fernando Fabrizio



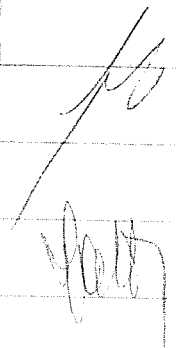
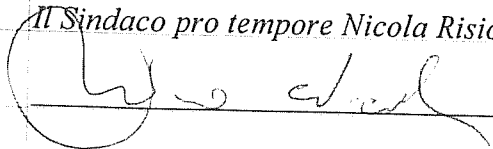
COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO

Il Sindaco pro tempore Pietro Salutari



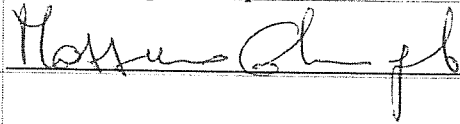
COMUNE DI COCULLO

Il Sindaco pro tempore Nicola Risio



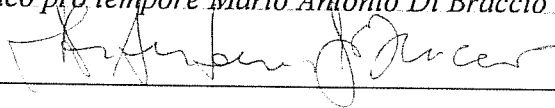
COMUNE DI CORFINIO

Il Sindaco pro tempore Massimo Colangelo



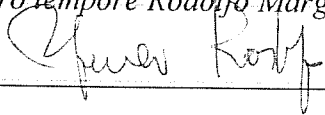
COMUNE DI GAGLIANO ATERNO

Il Sindaco pro tempore Mario Antonio Di Braccio



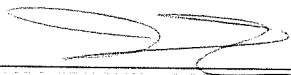
COMUNE DI GORIANO SICOLI

Il Sindaco pro tempore Rodolfo Marganelli



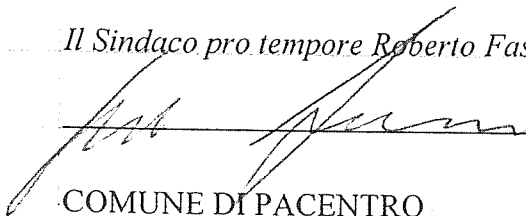
COMUNE DI INTRODACQUA

Il Sindaco pro tempore Giuseppe Giammarco



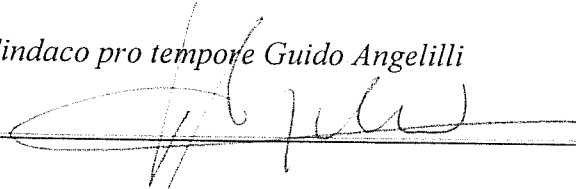
COMUNE DI MOLINA ATERNO

Il Sindaco pro tempore Roberto Fasciani



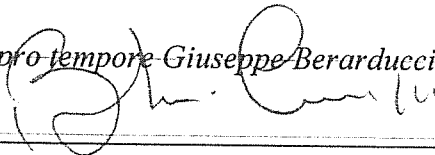
COMUNE DI PACENTRO

Il Sindaco pro tempore Guido Angelilli



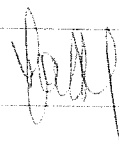
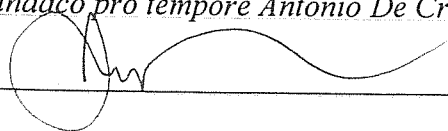
COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO

Il Sindaco pro tempore Giuseppe Berarducci



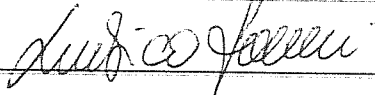
COMUNE DI PRATOL A PELIGNA

Il Sindaco pro tempore Antonio De Crescentiis



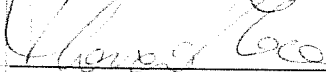
COMUNE DI PREZZA

Il Sindaco pro tempore Ludovico Iannozzi



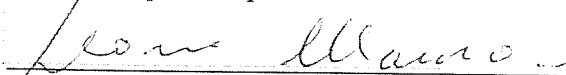
COMUNE DI RAIANO

Il Sindaco pro tempore Marco Moca



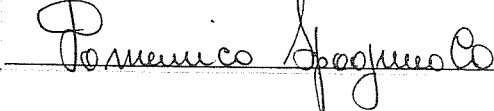
COMUNE DI ROCCA PIA

Il Sindaco pro tempore Mauro Leone



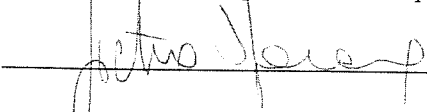
COMUNE DI ROCCACASALE

Il Sindaco pro tempore Domenico Spagnuolo



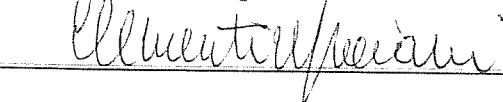
COMUNE DI SCANNO

Il Sindaco pro tempore Pietro Spacone



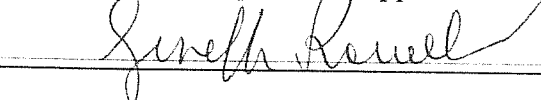
COMUNE DI SECINARO

Il Sindaco pro tempore Clementina Graziani



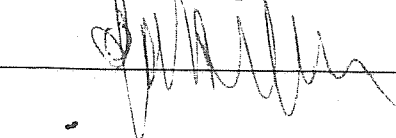
COMUNE DI SULMONA

Il Sindaco pro tempore Giuseppe Ranalli



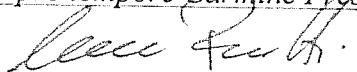
COMUNE DI VILLALAGO

Il Sindaco pro tempore Fernando Gatta



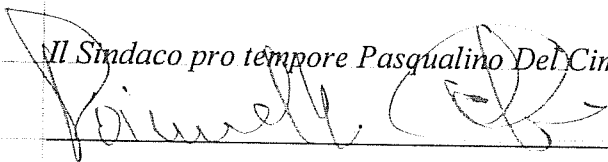
COMUNE DI VITTORITO

Il Sindaco pro tempore Carmine Presutti



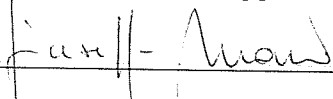
COMUNE DI PESCOCCOSTANZO

Il Sindaco pro tempore Pasqualino Del Cimmuto



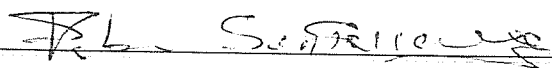
COMUNE DI CAPESTRANO

Il Sindaco pro tempore Giuseppe Marulli



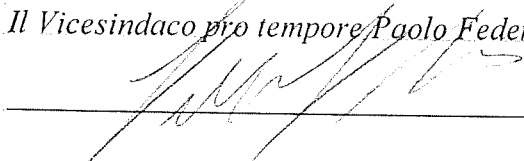
COMUNE DI S. STEFANO DI SESSANIO

Il Sindaco pro tempore Fabio Santavicca



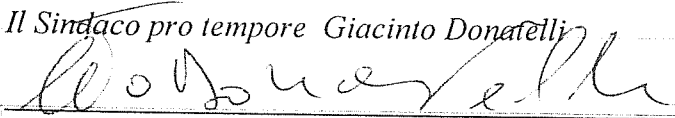
COMUNE DI NAVELLI

Il Vicesindaco pro tempore Paolo Federico



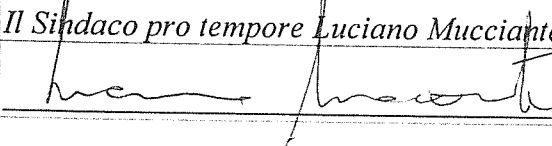
COMUNE DI ATELETA

Il Sindaco pro tempore Giacinto Donatelli



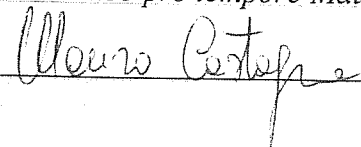
COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

Il Sindaco pro tempore Luciano Mucciante



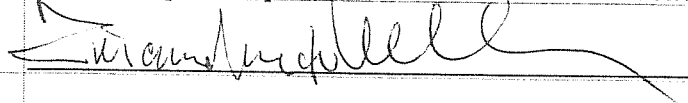
COMUNE DI OFENA

Il Sindaco pro tempore Mauro Castagna



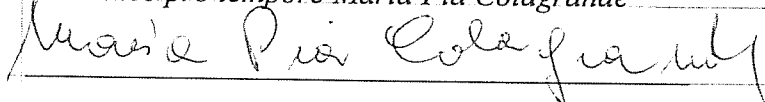
COMUNE DI CALASCIO

Il Sindaco pro tempore Antonio Vincenzo Matarelli



COMUNE DI VILLA S. LUCIA DEGLI ABRUZZI

Il Sindaco pro tempore Maria Pia Colagrande



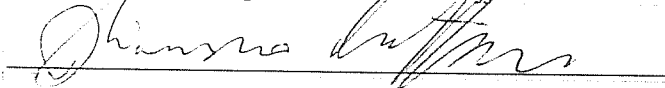
COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Il Sindaco pro tempore Umberto Murolo




COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO

Il Sindaco pro tempore Dionisio Ciuffini



COMUNE DI S. BENEDETTO IN PERILLIS

Il Sindaco pro tempore Giancaterino Gualtieri



UFFICIO
8 NOV. 2014
Totale € 100.00 752 3
EURO € DUECENTO.00

L'ASSISTENTE
GIANCARLO DI GIROLAMO